

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 5 del 17/01/2007 - rif. PREC43/06

Deliberazione n. 5 del 17/01/2007 - rif. PREC43/06 d.lgs 163/06 Articoli 2, 73 - Codici 2.1, 73.1

E' conforme all'articolo 46 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 la clausola del bando che consente al seggio di gara di far effettuare alle imprese la regolarizzazione della documentazione incompleta. Tale facoltà non contrasta con il principio di continuità e di concentrazione delle operazioni di gara derivante dall'articolo 71 R.D. 23 maggio 1924 n.827, che costituisce esplicitazione dei più generali principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza dell'operato dell'amministrazione e che è finalizzato a garantire che le operazioni di gara si svolgano in modo imparziale, nel rispetto della par condicio dei concorrenti, può in concreto subire eccezioni in quelle particolari situazioni che obiettivamente impediscono la conclusione delle operazioni di gara in una sola seduta (CDS n. 4657/2006; CDS n. 5360/2005; CDS n. 6128/2000). Ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 la facoltà di consentire al concorrente di completare la dichiarazione resa è concreta applicazione del criterio del giusto procedimento (CDS n. 5064/2006), nel rispetto del principio della par condicio e subordinata alla condizione che la documentazione sia stata individuata nei suoi esatti termini. Il legittimo esercizio del potere di regolarizzazione presuppone che le incompletezze siano riconducibili alla categoria dei meri errori materiali o ad irregolarità di ordine formale, per cui è necessario un intervento da parte della commissione in sede di interpretazione che sia volto a calibrarne la portata.